

**In questo numero:**

- 1.** La configurazione della colpa in materia di responsabilità extracontrattuale nella giurisprudenza 2017 della Suprema Corte.
- 2.** Situazione climatica eccezionale, rende necessario l'uso di prudenza da parte dell'utente.
- 3.** Informatizzazione delle comunicazioni nella pubblica amministrazioni, modifica del Codice Amministrazione Digitale "CAD".
- 4.** Quantificazione dei danni sulla base dei bilanci depositati

Dalla Redazione

*La presente Newsletter vuole essere uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione.*

*Esso vuole altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".*

*Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente gradito per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo: [newsletter@inerspa.eu](mailto:newsletter@inerspa.eu)*

*La Redazione*

**1. La configurazione della colpa in materia di responsabilità extracontrattuale nella giurisprudenza 2017 della Suprema Corte (massimario 2017).**

La responsabilità aquiliana è fondata in primo luogo sulla colpa del danneggiante, che come ricorda la Suprema Corte di Cassazione Sez. 3 n. 10916/2017, Rossetti RC 64415-01, può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (c.d. colpa specifica), sia nella violazione di regole generali di prudenza e di



perizia (c.d. colpa generica). Questo vale anche nell'ipotesi di responsabilità civile della PA per la manutenzione di una strada, restando del tutto irrilevante la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada. Parimenti secondo la Suprema Corte Sez. 6-3 n 03216/2017 Rossetti Rv 642752-01, è in colpa la PA che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latitanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato. Queste indicazioni giurisprudenziali, mettono in evidenza sempre di più l'assoluta necessità di ogni PA di realizzare sinergie operative tra tutti gli uffici che per attività abbiamo un controllo del territorio, definendo modelli organizzativi finalizzati alla segnalazione dei rischi effettivi e/o potenziali, ed impostando protocolli di azione finalizzati al pronto intervento per la rimozione dei pericoli nonché al miglioramento delle attività di prevenzione.

## 2. Situazione climatica eccezionale, rende necessario l'uso di prudenza da parte dell'utente.

Nel caso di specie oggetto dell'intervento della Suprema Corte (*Cassazione civile sez. III, 22/03/2016 n. 5622*), un utente era scivolato e caduto a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto di una strada comunale in corrispondenza di un attraversamento pedonale, fatto per il quale la Corte ha escluso la responsabilità dell'Ente, attesa l'impossibilità di porre in essere una attività imponente quale sarebbe stata



necessaria per liberare da neve e ghiaccio l'intero territorio comunale, richiamando peraltro l'imprudenza dell'utente di fronte all'evento. Così scrive la Suprema Corte, la presunzione di responsabilità per danni a cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051. Nel caso si deve escludere la responsabilità dell'Ente atteso che era impossibile per il Comune porre in essere una attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria a liberare da neve e ghiaccio l'intero territorio comunale, in considerazione dell'eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano determinati; inoltre l'incidente si era verificato perché l'utente non aveva osservato la necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale – ampiamente nota e riconoscibile-, che avrebbe imposto la massima attenzione per evitare di transitare su lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale, peraltro di non difficile individuazione.

## 3. Informatizzazione delle comunicazioni nella pubblica amministrazioni, modifica del Codice Amministrazione Digitale "CAD".

Il Dipartimento della Protezione civile con nota prot. N. EME/0013761 del 07/03/2018, interviene nella delicata materia di invio delle comunicazione riguardanti situazioni di emergenze di protezione civile, di bollettini di criticità nazionale e degli avvisi meteo di emergenza, per richiamare l'attenzione su quanto disposto dalla recente modifica del CAD. Nello specifico l'attuale comma 6), dell'art. 2 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal comma d), art. 1 del Dlgs 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che: *"le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economica-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza ed i allerta in ambito di protezione civile"*. Alla luce di quanto sopra pur affermando la volontà del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di dare massima attuazione al Codice

“CAD”, rappresenta che, ritenendo comunque determinante utilizzare nelle citate situazioni emergenziali il più rapido ed efficace dispositivo di diffusione delle comunicazioni, volto prioritariamente ad attivare iniziative per la salvaguardia della vita umana, il Dipartimento, utilizzerà per l’invio dei documento in argomento, le seguenti modalità: PEC istituzionale, e-mail istituzionali e fax. Questo al fine di assicurare la tempestiva attivazione delle iniziative di competenza.

**4. Quantificazione dei danni sulla base dei bilanci depositati.** Qualora la Pubblica Amministrazione ostacoli lo svolgimento di una attività imprenditoriale con atti dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo, la stessa è chiamata a pagare i danni quantificati in relazione agli utili che risultano dai bilanci depositati. Con sentenza n. 1457 del 6 marzo 2018 il Consiglio di Stato, fissa un principio innovativo superando i precedenti orientamenti (Consiglio di Stato 1271/2011) ove venivano riconosciuti importi forfettari, la sentenza n.1457/2018 valuta il danno nella sua globalità considerando una serie di elementi che concorrono unitamente tra loro quali il mancato funzionamento dell’impianto produttivo, l’ostacolo all’attività di impresa e la carenza di profitto. L’elemento innovativo si pone nel collegamento fatto tra l’ingiusto ritardo e l’attività economica danneggiata, quindi tra il pregiudizio subito per il ritardo proprio ed il mancato utile individuato ipotizzando quanto si sarebbe potuto realizzare in termini di profitto se la PA non avesse con un proprio comportamento illegittimo ostacolato l’attività imprenditoriale.



## AVVERTENZA

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.